

N. 2986/2009 R.G.
N. Sent. Civ. Anno 2012

N.
N.

SENTENZA	750/2012
CRON.	6206
Rep.	575
REP.	

Tribunale di Torre Annunziata

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. ssa Luisa Zicari, ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n 2986/2009, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Torre annunziata n. 1034/2008 (inadempimento contrattuale).

TRA

, rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente domiciliato in Boscoreale, alla Via Giovanni della Rocca n.246,

IL

CASO.it

APPELLANTE

E

e, elettivamente domiciliata in Castellammare alla via presso lo studio dell'Avv. dalla

quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello

APPELLATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello deduce la "erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al supposto accordo delle parti di demandare ad un collegio di medici la indennizzabilità di un eventuale sinistro" ed ancora la discordanza e contraddittorietà tra l'ordinanza del 27 novembre 2008 adottata nel corso del primo grado del giudizio e la sentenza emessa conclusioni lo stesso. Con il secondo motivo di appello, deduce la vessatorietà delle clausole inserite in contratti con condizioni generali predisposti da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e la mancanza non solo della richiesta doppia sottoscrizione per la validità delle clausole vessatorie, ma di qualsivoglia sottoscrizione. Aggiunge inoltre che si doveva tener conto, in sede di decisione, del tempestivo disconoscimento.

Ritiene lo scrivente che i suddetti motivi di appello, esaminati congiuntamente, non possano essere accolti. In primo luogo deve premettersi che la discordanza fra ordinanza e sentenza

L. Zicari

R

comporta la implicita revoca della prima. Tanto premesso, deve evidenziarsi che parte appellante ritiene che al contratto, di cui è causa, non sia applicabile la clausola contenente la perizia contrattuale e fonda tale assunto sulla circostanza che tale clausola, che ritiene vessatoria, non è stata espressamente accettata. Evidenzia infatti l'appellante la "mancata sottoscrizione della polizza ...e quindi la mancanza di qualsivoglia accordo circa la temporanea rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale". Più precisamente egli allega la mancanza di qualsiasi sottoscrizione da parte del contraente, e ciò a prescindere dal documento prodotto in atti da parte appellata, atteso che è stata tempestivamente disconosciuta, all'udienza del 20 giugno 2008, la sottoscrizione della scrittura privata prodotta in copia da controparte, e la sua difformità dall'originale, circostanza di cui non si poteva non tener conto in sede di decisione.

Orbene occorre rilevare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (cfr. Cass. civile sez. III 21 aprile 2010, n. 9439 tra le altre). Nel caso in esame parte appellante (attrice in primo grado) non ha specificato le ragioni del suo assunto limitandosi a contestare la genuinità delle copie. In buona sostanza l'attrice non ha specificato le ragioni del suo assunto, mentre non v'è dubbio che un tale onere gli incombeva, non potendo essa limitarsi a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione od allegazione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura. Inoltre non è emerso alcun elemento di segno contrario (cfr Cass. 2419 del 2006 in motivazione). Del resto il documento, della cui copia si opera il disconoscimento, afferisce ad un contratto, pacificamente intercorso tra le parti, e peraltro prodotto dalla stessa parte attrice, nel giudizio di primo grado, con la sottoscrizione apposta dalla sola assicurazioni e per il quale dunque parte attrice ben poteva operare il disconoscimento in maniera specifica.

Deve aggiungersi del resto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a cui si aderisce, la stessa produzione in giudizio, ad opera di _____ del contratto di assicurazione, in originale, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale ("La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce

equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato" Cass. 2826/2000). Sulla base di tanto può pertanto essere esaminata la documentazione prodotta.

Deve pertanto ritenersi operante la clausola che preveda lo svolgimento di una perizia contrattuale. Del resto deve osservarsi che la stessa non ha, secondo uniforme impostazione giurisprudenziale (Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2277, in *Contratti*, 2006, 992; Cass. civ., 18 dicembre 1999, n. 14302, inedita), carattere compromissorio, con la conseguenza che, pertanto, non deve essere oggetto di approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai fini della sua efficacia e neppure, ove il contraente fosse un consumatore, risultante da specifiche trattative individuali per non incorrere in nullità *ex art. 33, lett. t), cod. cons.*

Pertanto deve essere confermata la decisione del giudice di prime cure, precisando la differenza di portata tra la clausola afferente alla competenza (che deroga al foro esclusivo del consumatore – tale essendo anche il professionista ove opera al di fuori del suo ambito con competenza del luogo di residenza del consumatore) e la clausola afferente alla perizia contrattuale. Questa ultima non è affatto vessatoria per i motivi sopraesposti. Deve dunque concludersi nel senso che quando nel contratto di assicurazione le parti abbiano convenuto che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti a tal fine nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile fino a quando il perito od i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, e ciò anche se il contratto nulla disponga in proposito. Ogni altra questione resta assorbita.

L'appello pertanto deve essere rigettato.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese depositata in atti, in favore dell' Ass.ni spa. Restano confermate le spese di primo grado.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da


nei confronti della ass.ni, in persona del rapp.te p.t., ogni altra istanza, eccezione, e deduzione disattese, così provvede:

A) Rigetta l'appello;

B) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per diritti ed € 620,00 per onorari, oltre Iva e cpa se dovute, in favore dell' Assicurazioni spa in persona del rapp.te p.t..

Torre Annunziata, 6 luglio 2012

Rg 2968 /2009 Trib. Torre Annunziata do



Il Giudice Monocratico
LUISA ZICARI

UNO DEI GIUDIZIARIO
Eva Federico